

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri

- dott. Maria Tindara Celi - Presidente
- dott. Marisa Salvo - Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 544/2020 R.G., vertente

TRA

G.C., nata a M. (M.), il (...), (...), rapp.ta e difesa dall'avv. ...

appellante e appellata incidentale

CONTRO

V.C.P., nat. a S. DI M. (M.), il (...), (...), rapp.to e difeso dall'avv. ...

Appellato e appellante incidentale

Ogg: appello a sentenza n. 146/2020 , emessa dal Tribunale di Patti il 20.2.2020

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OGG: Appello a sentenza n. 146/2020, emessa il 20.2.2020 dal Tribunale di Patti

Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Patti con la sentenza di cui in epigrafe dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Acquedolci il 20.10.1990 tra P.V.C. e C.G.C., stabilendo a carico del marito un assegno di Euro 400,00 mensili per il mantenimento della figlia F., oltre il 75% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile per la moglie di Euro 200 mensili.

Con ricorso depositato il 20.8.2020 la C. appellava la citata sentenza, dolendosi della misura dell'assegno posto a carico dell'ex coniuge; chiedeva rideterminarsi lo stesso in misura non inferiore ad Euro 1000,00 quanto al contributo mensile per la figlia e non inferiore ad Euro 800,00 quanto all'assegno divorzile, e disporsi che il P. provvedesse integralmente alle spese straordinarie della figlia.

Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità del gravame di controparte per violazione degli artt. 342, 348 bis e 345 c.p.c..

Nel merito, contestava la decisione, proponendo appello incidentale con il quale chiedeva: a) ridursi l'assegno per la figlia ad Euro 400,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale o dal 22.6.2017, data di deposito dell'ordinanza del G.I, in esito agli accertamenti tributari disposti, ripartendo le spese straordinarie al 50% tra i contendenti; b) revocarsi l'assegno divorzile; c) condannarsi la C. alle spese del doppio grado del giudizio.

All'udienza del 10.5.2021, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva posta in decisione.

Preliminarmente vanno affrontate le questioni di rito, che attengono alla tardiva costituzione di C.G. nel giudizio di primo grado, nonché per il presente grado alle violazioni degli artt. 342, 348 bis e 345 c.p.c..

Esse sono tutte infondate e vanno rigettate.

Quanto alla prima non si coglie la ragione della doglianza, considerato che la resistente aveva formulato le domande di assegno divorzile e mantenimento per la figlia già nella memoria di costituzione per l'udienza presidenziale.

Il ricorso introduttivo del presente gravame, poi, è rispondente alle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c., essendo state rappresentate compiutamente le ragioni di fatto e di diritto per le quali si censura il decisum di primo grado.

Quanto all'art. 348 bis c.p.c. è appena il caso di ricordare che la presente controversia non è soggetta al c.d. filtro di ammissibilità.

Infine, non può seriamente ritenersi che la C. abbia proposto in appello domande nuove, vietate dall'art. 345 c.c., avendo di fatto richiesto l'accoglimento delle domande avanzate già con la memoria di costituzione in fase presidenziale, ed addirittura ridotto le pretese ivi rappresentate.

Del pari, la doglianza è infondata per quel che attiene alle nuove prove alla luce del seguente principio "Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della L. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti." Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, n.27234.

Passando al merito, com'è evidente, la materia del contendere è costituita dalla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, da valutare alla luce di tutta la documentazione oggi presente agli atti di causa.

Allo scopo va richiamato che: in sede di separazione alla moglie era stato riconosciuto un assegno di mantenimento di Euro 1.100,00 mensili, di cui Euro 600,00 per lei ed Euro 500,00 per la figlia; il presidente del Tribunale con l'ordinanza del 3.2.2016 ha confermato tale regolamentazione; la richiesta di modifica, avanzata in esito agli accertamenti eseguito dalla G. di F., è stata accolta, rideterminando l'assegno in ragione di Euro 200,00 mensili per la moglie ed Euro 400,00 per la figlia; il Tribunale con la sentenza ha confermato la misura suddetta.

Sulla spettanza dell'assegno divorzile

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "All'assegno di divorzio è riconosciuta una funzione non già soltanto assistenziale (il che avviene quando la situazione economico -patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'autosufficienza), ma anche riequilibratrice, ovvero, compensativo -perequativa, ove ne sussistano i presupposti (ossia alla condizione, necessaria, ma non sufficiente, che le situazioni economico - patrimoniali dell'uno e dell'altro coniuge, all'esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza) esclusa la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'"an" del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della fissazione del quantum. Quanto rileva è quindi che il coniuge richiedente, pur trovandosi all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all'altro in condizioni economico -patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico - professionale, a favore dell'altro, che meriti un intervento compensativo -perequativo, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Cassazione civile sez. VI, 16/12/2021, n.40385

E, alla luce di tale principio può accogliersi l'appello incidentale del P., diretto ad ottenere la revoca dell'assegno riconosciuto alla moglie dal Tribunale.

Infatti, ritiene la Corte che la C. abbia i mezzi sufficienti per vivere, e non vi siano elementi per riconoscere l'assegno neppure in funzione compensativa-perequativa.

In particolare, è verosimile che la C. dopo la chiusura della partita IVA (era titolare di ditta individuale) abbia continuato ad espletare l'attività di estetista, non incompatibile con le sue condizioni di salute; tale circostanza risulta quantomeno alla data del 7.10.15, dalla relazione

dell'assistente sociale incaricata dal Tribunale di espletare indagine socio-ambientale, e dalla suddetta relazione risulta che la figlia abbia studiato il pianoforte, vada a cavallo e svolga attività sportive. Ciò significa che la madre, la quale -come emerge dagli atti- ha sempre lamentato la mancata contribuzione dell'ex coniuge, è stata in grado di supportarla economicamente e ciò non avrebbe potuto fare senza un reddito o con il solo aiuto dei genitori.

La C., poi, non ha prodotto dichiarazione dei redditi, e così non ha reso possibile la verifica della loro inadeguatezza.

Inoltre non può trascurarsi di considerare che la C. è proprietaria di immobili e specificamente una casa in A., via D. (che in parte avrebbe edificato in forza di concessione edilizia del 2000 ed in parte ha ricevuto in donazione) e di un edificio in costruzione per la cui realizzazione ha ottenuto concessione edilizia del 15.1.2007; ed inoltre che nel tempo ha acquistato immobili (tra cui un fabbricato rurale) e li ha rivenduti (vedasi operazione di cui agli atti del 17.2.2005 e del 26.4.2005).

In siffatta situazione l'unica possibilità per riconoscerle l'assegno divorzile rimaneva collegata alla funzione perequativa di esso, ma la C. non ha allegato o provato il sacrificio professionale che le avrebbe impedito di accedere a redditi più elevati, quale conseguenza di rinunce legate a scelte familiari.

Sull'assegno di mantenimento per la figlia

Diverso discorso vale per la figlia F., in relazione alla quale non è stato allegato il raggiungimento dell'autosufficienza, quindi, ha diritto all'assegno di mantenimento.

La misura di tale assegno va rivista in questa sede per effetto dell'appello incidentale, e non può che addivenirsi alla relativa maggiorazione.

Infatti, se si considera che in sede di separazione nel 2010, quando F. aveva solo 11 anni è stato fissato in Euro 500,00 mensili, senza che abbia subito riduzioni fino al 2017 (in sede di divorzio), esso va elevato in considerazione delle accresciute necessità della giovane e delle aspirazioni lavorative, che richiedono cospicue spese per il relativo percorso universitario (vorrebbe studiare medicina all'estero, dopo aver tentato l'accesso alle università italiane, studiando nel frattempo scienze infermieristiche).

A ciò non è di ostacolo la prospettata riduzione delle capacità economiche del P.. Infatti, la sua capacità di far fronte ad un assegno superiore ad Euro 400,00 mensili emerge evidente ove si vada oltre le mere risultanze delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi ritenere -sulla scorta delle altre risultanze di causa- che il P. goda ugualmente di considerevoli proventi e/o è in grado di procurarseli.

In merito va detto innanzitutto che risulta titolare di quote della O. s.r.l., amministratore e socio unico della U., socio accomandatario della A.A. s.a.s. di P.V.C., socio Unico della P. S.r.l.s. (nominato con atto del 22.5.2018), ossia coinvolto in attività imprenditoriali, che non è verosimile siano assolutamente improduttive.

Dalla relazione della Guardia di Finanza del 23.2.2018, risulta, poi, che: la F. s.a.s. di P.M. (sorella dell'appellato) e F.G.A. (marito della P.), costituita il 20.10.2010 con un capitale sociale minimo (Euro

5.000), ha acquistato in data 3.11.2010 per Euro 60.000 l'azienda E. s.r.l. (avente come amministratore P.V.), in data 11.11.2010 un fabbricato della U. s.r.l. per Euro 220.000,00 in data 3.12.2010 altro fabbricato sempre dalla U. per Euro 156.000,00, in data 20.6.2011 altro immobile da P.V., per Euro 61.000,00; sempre la F. in data 4.3.2014 ha dato in locazione un immobile alla A.B. s.a.s di V.C. & C, avente come titolare la V., compagna del P..

Se a ciò si aggiunge che le attività della F. sono di "locazione immobiliare di beni propri" e sono state di "bar ed altri esercizi simili", resta evidente che il patrimonio del P. è rimasto in famiglia e che produce redditi; egli, infatti, ha la possibilità di trarne vantaggio economico sia tramite la F. (significativo acronimo di F.P., figlia dell'appellante), che ha dato in locazione uno degli immobili acquistati, sia tramite l'A.B., sito in locali riconducibili alla F. (sebbene in locazione all'esercente), attività di cui è titolare la compagna ma che - significativamente- è analoga a quella che il P. aveva intrapreso già in passato, tanto che nella sentenza di separazione viene detto "risulta, altresì, che ha avviato una nuova attività di bar, i cui proventi coprono le spese per il leasing".

In considerazione di ciò l'assegno va elevato ad Euro 800,00 mensili.

Tale importo, tiene conto della circostanza che le spese universitarie vanno considerate spese ordinarie come anche quelle per i farmaci e l'abbigliamento (nei limiti del necessario).

Di contro, tenuto conto di tale aumento, le spese straordinarie vanno ripartite tra i due genitori in ragione del 50% ciascuno.

Resta da esaminare la questione della decorrenza dell'assegno, come determinato dal Tribunale e qui rivisitato, richiamando che il Tribunale ne ha fissato la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.

In materia occorre richiamare il seguente principio: "In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione." Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3852

Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto decorrere i nuovi provvedimenti dalla data della sentenza, verosimilmente in considerazione della circostanza che stava confermando le statuizioni provvisorie di cui all'ordinanza emessa in corso di causa.

Non vi è dunque ragione di fissarne la decorrenza dalla domanda, cosa possibile solo se sia intervenuta una sentenza non definitiva sul vincolo (nella specie non emessa); di contro l'appello avverso tale punto della decisione consente di far retroagire all'ordinanza istruttoria di modifica (2017), l'odierna statuizione, che non è dipesa da circostanze sopravvenute ma da una rivalutazione di quelle sottoposte al primo giudice.

Atteso l'esito del giudizio, che vede la parziale soccombenza del P. in entrambi i gradi, le spese tutte possono essere compensate per metà, ponendo la restante parte a carico dell'appellato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.8.2020 da C.G., avverso la sentenza n. 146/2020 emessa dal Tribunale di Patti il 20.2.2020 nel giudizio tra l'odierna appellante e P.V., nonché sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede:

- In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e conseguente parziale riforma della sentenza appellata: revoca l'assegno divorzile di Euro 200,00 riconosciuto in favore della moglie; ridetermina in Euro 800,00 mensili il contributo del P. per il mantenimento della figlia F., oltre al 50% delle spese straordinarie (come da motivazione), con decorrenza dal 22.6.2017; dichiara compensate per metà le spese di lite; condanna P.V. al pagamento -in favore della C.- della restante parte, liquidando questa in Euro 2.100,00 (Euro 850,00 fase studio, Euro 600,00 fase introduttiva, Euro 1250,00 fase istruttoria, Euro 1500,00 fase decisionale= Euro 4.200:2), oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie in ragione del 15%.

- Dichiara compensate tra le parti le spese del gravame e condanna P.V. al pagamento -in favore della C.- della restante parte, liquidando questa in Euro 1.700,00 (Euro 1.000,00 fase studio, Euro 700,00 fase introduttiva, Euro 1700,00 fase decisionale= Euro 3.400:2), oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, da corrispondere in favore dell'Erario.

Conclusioni

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2022.